

Roma, 09 gennaio 2008

RISOLUZIONE N. 7/E

**OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.  
ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.**

Con istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data ... 2007, concernente l'interpretazione dell'articolo 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società residente ALFA Srl e la società BETA Limited, con sede a Hong Kong, hanno stipulato un contratto d'agenzia, in virtù del quale BETA ha conferito a ALFA Srl l'incarico di promuovere la vendita dei propri prodotti, principalmente giocattoli ed altri articoli in plastica, in Europa.

Le vendite sono effettuate con la clausola Free On Board (FOB).

Oggetto del presente interpello è l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle provvigioni corrisposte da BETA a ALFA Srl in relazione alle tre diverse fattispecie di vendite dalle quali tali provvigioni possono derivare:

- vendite a clienti italiani;
- vendite a clienti comunitari;
- vendite a clienti europei non comunitari.

**SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante, considerato che le cessioni a cui si riferiscono le provvigioni sono effettuate da parte di un soggetto non residente con la clausola FOB, prospetta le seguenti soluzioni:

a) le prestazioni di intermediazione per le vendite a clienti italiani non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f-*quinquies*), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto il committente non è soggetto passivo d'imposta né in Italia né in altro Stato membro dell'Unione Europea;

b) le prestazioni di intermediazione per le vendite a clienti comunitari non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 40, comma 8, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, in quanto il committente non è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di intermediazione per le vendite a clienti extracomunitari non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f-*quinquies*), del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto il committente non è soggetto passivo d'imposta né in Italia né in altro Stato membro dell'Unione Europea.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 7, quarto comma, lett. f-*quinquies*), del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità all'articolo 44 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, detta le nuove regole cui sottostanno ai fini IVA le prestazioni di intermediazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

In linea generale le intermediazioni effettuate da un soggetto che agisce in nome e per conto di terzi (intermediario con rappresentanza) sono soggette all'IVA in Italia quando è ivi effettuata l'operazione principale cui l'intermediazione si riferisce. Tuttavia, qualora il committente sia un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la prestazione di intermediazione si considera territorialmente rilevante in tale Paese, mentre si considerano effettuate in Italia le prestazioni di intermediazione rese a soggetto di imposta identificato ai fini IVA in Italia.

Il nuovo criterio, che collega l'intermediazione al trattamento territoriale dell'operazione cui si riferisce, appare maggiormente aderente alla realtà economica rispetto al regime previgente che aveva quale riferimento il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione in Italia del prestatore (art. 7, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972).

Per quanto riguarda il caso in esame si precisa che il contratto di agenzia stipulato dalle parti prevede al punto 2 che *“l'Agente compirà in ogni momento il massimo sforzo per promuovere gli affari del mandante in Europa, sollecitare i clienti a (concludere) affari del mandante e indirizzare e presentare tali clienti al mandante”*; il punto 3 ultimo periodo del medesimo contratto specifica, altresì, che *“l'agente può agire in nome del mandante e raccogliere gli ordini che debbono essere trasmessi al mandante entro 15 giorni”*.

Pertanto, dal contratto sembra emergere che l'agente opera come mandatario con rappresentanza in quanto gli effetti della propria attività si producono direttamente in capo al committente, soggetto stabilito in un Paese terzo.

Di conseguenza, poiché le prestazioni di intermediazione in esame afferiscono a cessioni di beni, che devono considerarsi realizzate nel luogo in cui si trovano materialmente all'atto della cessione e, cioè, al di fuori del territorio nazionale, le prestazioni medesime non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

***Roma, 09 gennaio 2008***

***Oggetto: Istanza di interpello – ALFA S.R.L. - Territorialità Iva – servizi di intermediazione – articolo 7, quarto comma, lettera f-quinquies, DPR 633/1972***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7, quarto comma, lettera *f-quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

La società interpellante premette di esercitare "...l'attività di procacciatore di affari di prodotti di abbigliamento, di maglierie, di filati, compresi gli accessori, di importanti marchi italiani" e di essere specializzata, in particolare, nelle intermediazioni con il Medio Oriente e con gli Stati Uniti d'America.

La società fa altresì presente che "(...) non opera sul territorio italiano, cioè non matura provvigioni per vendite realizzate sul territorio italiano, bensì realizza provvigioni attive esclusivamente per vendite di prodotti italiani all'estero", e che "le società committenti sono imprese residenti in Italia".

Con riferimento alle recenti innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso essa "(...) ha proceduto ad emettere le proprie fatture di vendita (per provvigioni attive su vendite nei mercati esteri) ai propri committenti residenti in Italia applicando l'IVA al 20 per cento oppure, laddove fosse emessa una dichiarazione d'intento, applicando la non imponibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c)" del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In ordine alle citate operazioni, la società istante ritiene che la soluzione corretta sia la seguente:

1. se il committente è soggetto passivo d'imposta in Italia, la prestazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA in Italia;
2. se il committente è soggetto passivo d'imposta in uno Stato dell'Unione Europea, la prestazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA nello Stato in cui il committente medesimo è identificato;
3. se il committente è un privato, o un soggetto residente in un Paese extracomunitario, la prestazione dovrebbe essere "(...) assoggettata ad imposta nel Paese ove la prestazione ha avuto materiale esecuzione".

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Al riguardo, occorre rilevare preliminarmente che in deroga al principio generale di tassazione delle prestazioni di servizi nel luogo di residenza del prestatore, fissato nel terzo comma dell'art. 7 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell'assolvimento dell'IVA sono stati individuati altri criteri di territorialità – indicati nel successivo quarto comma – i quali, relativamente ai servizi di intermediazione, risultano alquanto articolati.

Nel caso in esame, le intermediazioni prestate si riferiscono a beni mobili in genere e, come tali, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 7, quarto comma, lettera *f-quinquies*.

Detta norma, riprendendo la previsione dell'art. 44 della direttiva n. 112/2006, stabilisce che le prestazioni di intermediazione diverse da quelle di cui alla precedente lettera *d*) e da quelle indicate nell'art 40, commi 5 e 6 del DL 331 del 1993 "si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro dell'Unione Europea" ed

“in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta”.

Nella fattispecie prospettata, dalla documentazione presentata dall’istante risulta che egli agisce come procacciatore d’affari nei confronti di imprese residenti in Italia sulla base di “lettere d’incarico” con le quali gli vengono conferiti, in sostanza, mandati con rappresentanza, considerato che le cessioni avvengono, di volta in volta, direttamente tra la ditta venditrice e i clienti esteri.

Ciò posto, considerato che committenti dell’istante sono soggetti passivi d’imposta residenti in Italia si ritiene che sotto il profilo della territorialità IVA si possa pervenire alla conclusione che le prestazioni di cui trattasi devono essere assoggettate alla disciplina dell’IVA in Italia.

Circa il regime d’imposta applicabile, si fa presente che le operazioni in argomento potranno beneficiare del regime di non imponibilità ad IVA ai sensi dell’art. 9, n. 7 del DPR n. 633 del 1972, qualora si riferiscano a beni in esportazione.